

31/01/2022 Pag. 34 N.25 - 31 gennaio 2022

## ItaliaOggi Sette

diffusione:88589 tiratura: 133263

II Lunedì 31 Gennaio 2022

## AFFARI LEGALI

ItaliaOggi7

In attesa di un regolamentazione Ue sull'intelligenza artificiale, il Parlamento decide lo stop

## Sicurezza, privacy a rischio con il riconoscimento facciale

PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI

a crescente disponibilità di tecnologie di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale ha portato alcune amministrana portato alcune amministra-zioni comunali a pianificarne l'adozione per motivi di sicurez-za, in zone particolarmente criti-che delle rispettive città. Nel settore della pubblica sicurez-za, le tecnologie di riconoscimenza, le tecnologie di riconoscimento facciale funzionano abbinanto la immagini facciali di un individuo ad un predefinito database di volti (c.d. watch list) allo
scopo di identificare in modo
univoco una persona. L'intero
processo prevede tre passaggi
fondamentali: rilevamento del
volto, acquisizione del volto e
corrispondenza del volto. Ma
quest'esigenza di sicurezza può
prevalere sulla riservatezza delle persone? Lo abbiamo chiesto
da alcuni dei professionisti che

ad alcuni dei professionisti che si occupano del tema. Le soluzioni di riconoscimen-to facciale in luoghi pubblici sono molto invasive al punto che i garanti privacy europei stanno considerando di vietarle del tutgaranti privacy europei stanno considerando di vietarle del tutto, a meno che non sia provata l'impossibilità di sostiturile con strumenti meno invasivi. «La stessa presa di posizione è riflessa dalla bozza di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che vieta del tutto soluzioni di riconoscimento biometrico in luoghi pubblici, fatti salvi icasi in cui sia dimostrata la loro necessità», spiega Giulio Coraggio, partner di Dia Pipere head del dipartimento italiano di Intellectual Property and Technology. «In tale contesto, le side più interessanti per gli studiegali come il nostro stanno nel dimostrare la proporzionali. an legar comie i nostro stamino mel dimostrare la proporzionali-tà e adeguatezza della scelta di adottare tale tecnologia, l'ade-guatezza delle misure tecniche e organizzative adottate e la tra-sparenza del trattamento ri-spetto agli individui che sono og-ratto del riversee imparta fueriaetto del riconoscimento faccia le. Inoltre, quando il regolamen-to europeo sull'intelligenza arti-ficiale sarà realtà si dovrà dimo-strare anche la conformità con i

strare anche la conformità con i requisiti dello stesso».

Per Chiara Bocchi, senior associate di Dentons-è intersa sante notare la differenza di per-cezione della pericolosità del ri-conoscimento facciale in ambito pubblico e in ambito privato: in ambito pubblico, si tende a indi-viduare songattutta le criticità viduare songattutta le criticità amoto puomoco, a tente a mui-viduare soprattutto le criticità trascurando i possibili benefici; al contrario, in ambito privato vengono riconosciuti e apprez-zati i benefici del riconoscimen-to facciale, ignorandone i possi-bili rischi. Pensiamo soltanto al-le modalità di silvero, derli le modalità di sblocco degli smartphone, o di validazione di

transazioni elettroniene i abili-tazione del riconoscimento fac-ciale viene fatta ormai quasi in automatico, addirittura sceglia-mo i device anche in base alla lo-ro capacità di funzionare dal punto di vista del riconoscimen-to facciale e, il più delle volte, senza porci troppe domande sul come i nostri dati biometrici vengono trattati, o su quali mivengono trattato, o su quali misure di sicurezza sono state adottate. È più che giusto che vengano pretese particolari cautele e garanzie per l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico in ambito pubblico; altrettanta attenzione dovrebbe, però, essere prestata in ambito pubato a maggior pragione cogni

rò, essere prestata in ambito privato, a maggior ragione oggi, in un contesto nel quale il valore del dato come corrispettivo di servizi è ormai stato riconosciuto a livello normativo.

Secondo Jacopo Liguori, Head offatiam Intellectual Property, Technology & Privacy team di Withers Studio Legale di primo socglio contro cui si scontra l'impiego di questi avanzati sistemi è di natura giuridica: non esistono infatti a oggi car in materia gimnate a car in materia gimnate car in mesistono infatti a oggi adeguate previsioni normative che consentano ai Comuni o agli enti pubblici di dotarsene. Tale lacuna, che è stata evidenziata anche nel parere del Garante relativo a Sari Real Time, riguarda mohe altri nessi (come il Readen). nativo a Sari Reta I Inte, riguar-da anche altri paesi (come il Re-gno Unito, la Francia e la Ger-mania), ove le sperimentazioni in tal senso sono state svolte, co-me già descritto nel report di no-vembre 2019 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Dirit-ti Endamentali senso acho fosdeil Unione Europea per l'Drit-ti Fondamentali, senza che fos-se possibile individuare una chiara base giuridica per il trat-tamento. In secondo luogo, di-versi studi di letteratura hanno evidenziato la fallibilità di queversi studi di letteratura namno evidenziato la fallibilità di questi sistemi che, verosimilmente a causa dei dati con cui sono stati addestrati, evidenziano margini di errore più alti in soggetti che non siano uomini e che non siano uomini e che non siano caucasici. Da ciò deriva me evidente rischio di discriminazione, poiché aumentano le probabilità che individui che non rientrano in tali categorie vengano erroneamente identificati con un altro soggetto.

«Si tratta di sistemi in grado di identificare una persona a partire dal suo viso, di generare alert in tempo reale in caso di situazioni anomale, oltre che di fornire servizi accessori», spiega Paola Finetto, partner di Andersen in Italy. «Questi sistemi di sorveglianza innovativa non sono, tuttavia, ancora

stemi di servegianza innovativa non sono, tuttavia, ancora pienamente operativi: il Garante per la Protezione dei dati personali e il Parlamento europeo, in particolare, hanno espresso al riguardo molte riserve. Con una risoluzione del 6 ottobre una risoluzione del 6 ottobre 2021, il Parlamento ha sollecita-

to la Commissione Ue a istituito la Commissione De a isutul-re un divieto permanente dell'u-tilizzo di sistemi di sicurezza biometrica, considerato che sif-fatti sistemi, in quanto anch'es-si vulnerabili ed esposti ad atsa vulneranin eu septica da es espois a da ricachi hacker, possono comportare una compromissione ingiustificata delle libera à individuali e del diritto alla protezione dei dati personali. Il diritto alla protezione dei dati personali deve, pertanto, costituire la base per malunua escolarentazio. r qualunque regolamentazio-dell'intelligenza artificiale nel contrasto ai fenomeni crimi-nali».

I comuni di Torino e Udine,

adducendo motivi di sicurezza, additection mount of sixurezza, nei mesi scorsi, hanno deciso l'installazione di sistemi di videosorveglianza con funzioni di riconoscimento facciale suscitando diverse perplessità sulla liceità di tali sistemi alla luce della nevarita e manueli l'accionatorio della nevarita e manueli l'accionatorio della nevarita e manueli l'accionatorio della nevarita e manuel l'accionatorio della nevarita della neva della normativa privacy, «Il Ga-rante Privacy, già con il provve-dimento del 26 febbraio 2020, aveva ritenuto illecito il tratta-mento di dati personali condot-to dal Comune di Como mediante telecamere con riconoscimente telecamere con riconoscimen-to facciale, non essendoci alcu-na norma nazionale che lo giu-stifichie, spiegano Bridget Elli-son, partner e Adriano Garo-falo, associate De Berti Jac-chia. «Al sensi dell'art. 7 del digs 51/2018, infatti, il tratta-mento di dati biometrici da par-tia dello artici de partia dello artici del partia dello artici de parte delle autorità competenti a fi-ni di prevenzione, indagini, ac-certamento dei reati è lecito so-lo se strettamente necessario e specificamente previsto da nor-

specincamente previsto da nor-me europee o nazionali». Per Maddalena Valli, se-nior manager dello studio lega-le e tributario Legalitax -in as-senza di una normativa atta a regolare la materia, il rischio è che il riconoscimento facciale oprattutto se effettuato in consoprattutto se effettuato in con-testi pubblici, venga conducto in modo arbitrario e il confronto ri-messo alla «discrezionalità» di coloro che saranno chiamati a disporre le immagini fotografi-che di confronto. Ciò potrebbe fa-re insorgere i potesi di discrimi-nazione e di falsi positivi, an-ch'essi non regolati sotto il profi-lo delle conseguenze per gli inte-ressati.

notche conseguenze per gir mer ressati.

Attesa la delicatezza dei diritti coinvolti, il Comitato europeo ei l Garante europeo per la protezione dei dati (rispettivamente Edpbe e Edps) sono concordi nell'affermare che queste tecnologie -interferiscono con i diritti e le libertà fondamentali in misura tale da poter mettere in discussione l'essenza di tali diritti e libertà. Ove, inoltre, le applicazioni di riconoscimento facciale vengano applicate in contesti di massa, afferma il nostro Garante si potrebbe addirittura concretizzare una ipotesi di «sor-

veglianza universale». Il riconoscimento facciale usa dati biometrici. «Prima del Gdpr in Italia erano considerati una particolare categoria di dati che, pur non rientrando tra quelli idone i rivelare informazioni sullo stato di salute (c.d dati sensibili), erano tuttavia oggetto di particolare tutela poiche relativi a caratteristiche fisiologiche/comportamentali che relativi a caratteristiche insiologiche/comportamentali uniche dell'individuo», ricorda Francesca Gaudino di Backer McKenzie. «Oltre che per la tipologia di dati, i sistemi diri-conoscimento facciale destano allarme perché l'uso non regola-mentato, in assenza di chiari cri-teri di limitazione/eschisione e

teri di limitazione/esclusione con elastici margini di discrezio con elastici margini di discrezio-nalità, può generare conseguen-ze negative sulla persona. Pen-siamo ad esempio a sistemi di sorveglianza predittiva, siste-mi che attribuiscono un puntegmi che attribusciono un pinner gio sociale alle persone per valu-turne l'affidabilità e la meritevo-lezza, ma anche sistemi di con-trollo per finalità di sicurezza che finiscono per operare quale sistemi di sorveglianza di mas-sa. Si tratta ovviamente di sec-porti porticolori, in qui la sicresosa. Si tratta ovviamente di sce-nari particolari, in cui le risorse tecnologiche operano in assen-za di presidi che ne indirizzino e limitino l'utilizzo, ma si tratta di rischi reali. Rischi riconosciuti in Europa, da Parlamento e tutori istituzionali della privatutori istituzionali della priva-cy (Comitato e garante europeo per la protezione dei dati), che hanno invitato la Commissione a stabilire un divieto generale di ogni utilizzo di sistemi per il riconoscimento biometrico nei leggli relativi per la

nconoscimento biometrico nel luoghi pubblici». Secondo Elisabetta Busui-to, partner di B – Società tra Avvocati, in generale «gli stru-menti di facial recognition posmental racata recognition pos-sono operare sia in real time che in differita: nel primo caso ven-gono raccolte le immagini di una moltitudine di soggetti ri-presi in diretta e confrontate con i dati biometrici presenti nella watch list di cui dispone l'Autorità; nel secondo invere i nella watch tist di cui dispone l'Autorità, nel secondo, invece, i dati vengono registrati ed esaminati in un momento successivo, ricercando la corrispondenza tra l'identità di un volto e le immagini presenti in altra banca dati. Nel 2018 il Ministero dell'Interno ha avviato la sperimentazione del Sistema Automatico di Riconoscimento Facciale (Sari), in grado di operare sia in modalità real time che enterprise (quest'ultima si innesta sui dati elaborati nel sistema di identificazione delle impronte). Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del Sari, il Garante Privacy ha reso purere favorevole per il solo Enterprise, non invoce al Sari Real Time, stante l'assenza di una base qui vides di done a rezenda de con l'Autorità; nel secondo, invece, me, stante l'assenza di una base giuridica idonea a regolarlo con

le dovute garanzie, anche in ossequio alla Direttiva in materia di trattamento dei dati personali per finalità di law enforcement e alla risoluzione del Parlamento Ue del 6 ottobre 2021.

«Il Garante ha ritenuto che trattamenti di dati biometrici trattamenti di dati biometrici di questa tipologia sono intrusi-vi perchè comportano il rischio di ripercussioni negative sulla vita privata delle persone, spiega Alessandra Grandoni, counsel di Pavia e Ansaldo. Per questo motivo il Garante ha bocciato l'iniziativa che avrelibe voluto promuovere il Ministero dell'Interno attraversoil sistema Sari Real Time (parere Garante 25 marzo (2021). Sonissema Sarricea i ime (parere Garante 25 marzo 2021). Nonostante le molteplici dispo-sizioni del Tulps e del codice di procedura penale, il Garante ha ritenuto che allo stato attuale non vi sia nessuna disposizione del nostro ordinamento giuridi-co che sia sufficientemente spe-

co che sia sufficientemente spe-cifica e ponderata da giustifica-re un simile modello di sorve-glianza». Secondo Federica Brevet-ti, partner di B&C Legal-in ba-se al Gdpr, il trattamento di da-ti biometrici deve essere innan-zitutto giustificato da una base normativa (che in Italia non c'è, o almeno non copre le situazioni contemplate dai Comuni), e, ag-giunge il Garante, non può essecontempate dat contunt, e, ag-giunge il Garante, non può esse-re indiscriminato. Per questa ra-gione è stato bandito il sistema di videosorveglianza intelligen-te installato nei giardini della stazione San Giovanni di Como. Quanto a Udine e Torino, i ri-portitui invinati, niò installati quanto a Udine e 10rino, 1 ri-spettivi impianti, già installati o messi in funzione, sono stati per il momento messi in stand by proprio in seguito ai pareri espressi dal Garante. L'idea che espressi da Carame. E l'oca del la sicurezza non possa tradursi in sorveglianza di massa è an-che alla base della proposta di Regolamento Europeo sull'intel-ligenza artificiale del 21 aprile 2021. Il testo precisa come i si-stemi di identificazione biome-trice pressano essera usati in steim di derincatorio come-trica possano essere usati in spazi pubblici solo per una ricer-ca mirata (della vittima di un reato, e di soggetti sospettati di particolari crimini), oppure per far fronte ad un pericolo imminente per le persone: i sistemi di iconoscimento facciale sono in-

riconoscimento facciale sono infatti ancora immaturi, e rischianod icreare distorsioni (si pensi al caso dell'algoritmo di Facebook).

Gerardo Giso, Of Counsel 
Privacy di Lexant rimarca checin a pensato il Garante Privacy a mandare in frantumi il sogno italico di un Grande Fratello peninsulare negando, a più riprese, l'utilizzo dell'intelligenca artificiale per il riconoscimento facciale. Il problema sta
nel fatto che si tratta di sistemi
on recolamentati, per giunta non regolamentati, per giunta

## Manca una normativa univoca sull'uso dei dati biometrici

AFFARI LEGALI -

estremamente invasivi in termini di privacy. Che fare? In attesa del regolamento comunitario, la soluzione dovrebbe essere quella di «educare» soprattutto ai rischi che comportano simi tecnologie che, se mal gestite, potrebbe evolvere in forme di persocuzione «chirurgica». Ricordiamo(ci) che il riconoscimento facciale è stato usato persoprimere le proteste di Hong sopprimere le proteste di Hong Kong tra il 2019 ed il 2020. Non credo che l'opzione fosse nota al-la cittadinanza». Sistemi intrusivi, opachi e fal-laci, affidati a enti che di certo

non mostrano una particolare sensibilità per i temi connessi al-la tutela dei dati personali e che presentano preoccupanti lacu-ne quanto alla sicurezza informatica delle proprie banche da-ti. Secondo Alessandro Vasta, ti. Secondo Alessandro Vasta, partner Tonucci & Partners quelli che sono a tutti gli effetti veri e propri sistemi di sorvegianza di massa, che comportano la raccolta indiscriminata di dati sensibili, quali sono quelli biometrici, vengono impiegati nelle nostre città senza che i soggetti sorvegliati siano stati debitamente informati, in assenza di un adeguato dibattio pubblico sul tema e in totale spregio alco sul tema e in totale spregio ala vigente cornice normativa po sta a tutela della riservatezza delle persone fisiche, che ad og-gi costituisce l'unico vero presi-dio a tutela dei cittadini italiani dio a tutela dei cittadini italiami ed europei in tale ambito. L'installazione di un sistema di telecamere dotate di software di riconoscimento facciale, infatti, non solo dovrebbe essere preceduta da una disposizione di legge chene delimiti l'ambito di utilizzo e preveda adeguate misurea a tutela degli interessati, ma innesca tutta una serie di obblighi ulteriori in capo all'ente titolare, inclusa la conduzione di apposita valutazione d'impatto, che, spesso e volentieri, rimangono inadempiuti.

che, spesso e voientieri, riman-gono inadempiutis.
Uno dei profili di maggiore ri-levanza è quello relativo alla tu-tela della privacy in quanto i da-ti biometrici rientrano nella de-finizione di dato personale. Il Garante per la protezione dei dati personali, già nel novem-bre 2014, aveva emanato delle line guida in cui sono contenuti i principi generali a cui il titola-re del trattamento deve attener-si«, spiega Marcello Bana delsi», spiega Marcello Bana del-lo Studio Legale Bana. «In estrema sintesi, affinché il trat-tamento possa considerarsi in conformità con la normativa, do-vrà essere accertato: che i dati siano trattai tenendo presenti i sano tratta tenendo presenta presupposti di liceità stabiliti dal Codice, che il sistema biomerico privilegi l'utilizzo di dati anonimi e che i dati rimangano a disposizione peri I tempo strettamente necessario, che il trattamento sia effettuato nei limiti dell'infarmativa (care richiesta). tamento sia enertutato nei mini dell'informativa (ove richiesta), che siano trattati solo i dati ne-cessari in relazioni alle finalità da perseguire. Il titolare dovrà poi adempiere a tutti gli obblighi a cui è normalmente tenuto per il trattamento dei dati».

Recente anche la sanzione di 200 mila euro del Garante della privacy all'università Bocconi.

\*Il riconoscimento facciale automatico è l'analisi dell'immagine del volto di un individuo e l'estrazione di un modello digitale di dati, identificativo di un'unica persona, che consente di confrontarlo con caratteristiche di altre immagini digitali, spiega Lorenzo Mulazzi, responsabile del Dipartimento compliance di Eptalex. \*I principali rischi di questa tecnologia sono associabili a esempio alla geolocalizzazione, se utilizzato congiuntamente a sistemi di videosorveglianza. Si pensi all'utilizzo di tale tecnologia da parte delle forze di polizia locale.

Sul tema, veniva pubblicata

Sul tema, veniva pubblicata la bozza di regolamento per l'in-telligenza artificiale proposta dalla Commissione europea. dana Commissione europea.
Con particolare riguardo al riconoscimento facciale negli spazi
pubblici, la bozza precisava che
è proibito ma lasciava aperti alcuni scenari di utilizzo con finalità di prevenzione di reati o per la ricerca di persone offese, senza però spiegare le regole di uti-lizzo da parte delle forze dell'or-

«Lo scorso marzo il Garante per la privacy ha reso parere ne-gativo al Ministero dell'Interno sul sistema Sari Real Time», sui sistema Sari Real Time», spiega Edoardo Coia, Associa-te dello Studio legale Ever-sheds Sutherland, «ritenen-do fosse privo di una base giuri-dica per il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale a fini di ricultavano troppo generiche nelle loro previsioni e dovevano essere attuate da altre normatiessere attuate da altre normative più specifiche non ancora
emanate) e che avrebbe realizzato una forma di sorveglianza
indiscriminata/di massa. Infine, il Garante ha recentemente
approvato le -body-cam- della
Polizia di Stato e dell'Arma dei
Carabinieri, purché non si operasse riconoscimento facciale.
Emerge mindi che per exitera: rasse riconoscimento facciale. Emerge quindi che, per evitare di perseguire finalità lecite in modi illeciti e destinare risorse pubbliche per sistemi poi inuti-lizzabili, occorre che l'imple-mentazione di sistemi di sorve-glianza di aree pubbliche sia ef-fettuata previa debita valutazio-ne degli adempimenti secondo la normativa privacy, seppur alla luce della recentissima rifor-ma del Codice Privacy sui trattamenti svolti per eseguire com-piti di interesse pubblico o con-nessi all'esercizio di pubblici po-

teri». L'assenza di una disciplina le-L'assenza di una disciplina le-gislativa specifica che regoli l'utilizzo di tale tecnologia, le problematiche in materia di pro-porzionalità e trasparenza del trattamento nonché i rischi di profilazione e discriminazione connessi al suo utilizzo rendono connessa a suo unizzo renono particolarmente controverso l'uso del riconoscimento faccia-le specialmente in luoghi pubbli-ci. «L'utilizzo di sistemi di rico-noscimento facciale potrebbe presto essere regolato a livello europeo», afferma Laura Bal-disserra di Jones Day. «È in-fatti in corso di approvazione un Regolamento Europeo in ma-



L'IA è adottata da diversi comun

teria di intelligenza artificiale che disciplina anche l'utilizzo di tali tecnologie. L'attuale testo della proposta vieta l'utilizzo di sistemi di identificazione biomesistema intermeazone otome-trica remota in tempo reale in spazi aperti al pubblico per atti-vità di contrasto, salvo che l'uti-lizzo di tali sistemi sia stretta-mente necessario per la ricerca di potenziali vittime di reato, la prevenzione di una minaccia specifica o la ricerca di un auto-re di specifiche tipologie di rea-

to-,
Le Linee Guida sul riconoscimento facciale del Consiglio
d'Europa hanno affidato alla
legge nazionale di ciascun Stato
aderente il compito di specificare le finalità del trattamento, i
parametri di affidabilità dell'algoritmo, il periodo di conservasione oltre che adeguate procezione, oltre che adeguate proce-dure volte a garantire i diritti degli interessati. «A livello itahano, spiega Marco Agostini di Gr Legal, «si segnala il pare-re del Garante sul sistema di vi-deosorveglianza Sari Real Time del 25 marzo 2021, oggetto di del 25 marzo 2021, oggetto di una richiesta di parere preventi-vo da parte del Ministero dell'In-terno. Questa tecnologia preve-de la possibilità di paragonare in tempo reale le immagini di persone fisiche raccolte da una talcanoma are avalle di barrot. persone riscine a una telecamera, con quelle di sogget-ti conservate negli archivi del Ministero, per il perseguimento di finalità di pubblica sicurezza. In questo parere il Garante ha evidenziato: il che non sussiste, a oggi, una base giuridica ido-nea a legittimare il confronto in tempo reale delle immagini rac-colte da un impianto in funzio-ne con quelle presenti nei data base delle forze di polizia; che un intervento del legislatore doum intervento de l'egissione do-verbbe dettagliare precisamen-te le fattispecie in in cui l'uso di tali apparati è lecito e i criteri per individuare i soggetti che possono essere inseriti nelle c.d. watch-list. Fondamentale, possono essere mseriti nelle c.d. watch-listo. Fondamentale, dunque, nella prospettiva del Garante, è predeterminare per legge i casì in cui tali trattamenti sono possibili, in modo da sottrarii alla discrezionalti dell'amministrazione e dell'operatore addetto all'utilizzo del sistemes.

La non accettabilità di un si-La non accettabilità di un simile sistema è comunque rinve-nibile da una breve analisi delle posizioni delle autorità privacy sul tema. «Sul punto è interve-nuto innanzitutto il Comitato Europeo per la Protezione dei dati personali (Edpb), che nelle Linee Guida n°3/2019 si è soffermato sul tema del riconoscimento facciale nei sistemi di videosorvegianza, sottolineando che l'uso di dati biometrici, in particolare il riconoscimento facciale, comporta maggiori rischi pei diritti degli interessati» e che si titolari del trattamento dovrebbero considerare mezzi meno intrusivi per raggiungere il legittimo scopo del rispettivo trattamento, haricordato Marco Sebastiano Accorrà di Msà Law Firm. «Inoltre, anche il nostro Garante della Privacy, chiamato proprio a valutare il sopra citato caso di Como, re il sopra citato caso di Como re il sopra citato caso di Como, ha ritenuto con provvedimento del 26 febbraio 2020 che la rac-colta di dati biometrici (catego-ria nella quale rientrano le ca-ratteristiche del viso) possa effettuarsi «solo in presenza di un'idonea previsione normati-va, che al momento non pare rin-

venibile.

E ancora, sempre il Garante della Privacy ha dato parere non favorevole sull'utilizzo del sistema Sari Real Time del Ministero dell'interno che avrebbe consentito attraverso una serio di telecamere di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita (denominatori pr presi, confrontandoli con una banca dati predefinita (denomi-nata "watch-list"), che può con-tenere fino a 10 mila volti. Il si-stema, anche in questo caso, è stato definito «privo di una base giuridica che legittimi il tratta-mento». Insomma, si può conclu-dere che a dorgi un sistema codere che, ad oggi, un sistema co-me quello in esame sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti il-

legale». Per Giovanna Boschetti, associata studio Cba «l'impleassociata sudino Cha "imple-mentazione di tecnologie di rico-noscimento facciale comporta, in sostanza, l'applicazione di software biometrici in grado di verificare in modo univoco l'identità di una persona fisica. Indentità di una persona fisica. Gli aspetti più importanti lato privacy e conformità al Gdpr at-tengono alle misure preventive ed alla valutazione del rischio, alla base giuridica del tratta-mento (tenuto conto del bilan-camento dedi intersesi a del mento (tenuto conto del bilan-ciamento degli interessi e del principio di mitizzazione), al trasferimento di dati all'estero considerato che le società più ri-levanti nel settore cloud sono ex-tra Ue), alla conservazione dei dati ed alle ipotesi di violazioni di dati (c.d. data breach), che coinvolgono sia gli aspetti tecni-ci di sicurezza sia quelli organiz-zativi di gestione dell'evento di data breach. È, quindi, indispensabile che tutti gli stakeholders si attivio-si nd'ora al fine di completare il

tutti gli stakeholders si attivino sin d'ora al fine di completare il percorso di cultura e formazio-ne nell'uso dei sistemi di sorve-glianza biometrica lato Gdpr ed essere pronti ad implementare tutti gli inerenti processi azien-deli:

dali-,
L'avvio sperimentale di progetti locali che impiegano tecnologie di riconoscimento facciale
intelligente presenta diversi
profili di criticità de tecnologie non mature di riconoscimen to facciale espongono anche al ri-schio concreto di violare gli ob-blighi legali di non discrimina-zione in particolare in relazione all'origine nazionale ed etnica, al sesso ed al genere, giacché è dimostrata una diversa capacità di riconoscimenti dei maschi bianchi rispetto ad altre classi di persone», spiega Mario Di Carlo, partner dello studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners dove si occupa di diritto d'impresa e diritti umani, presidente di Edge e socio di Avocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, «Ciò comporterebe pacificamente una violazione quanto meno dell'art. 43 del decreto legislativo n. 286/1998, del dlgs. n. 215/2003 e dell'articolo 55-ter del Codice delle pari opportunità, sotto forma di discriminazione diretta o indiretta a seconda dei casi». Per Luca Tufarelli, partner efounder dello Studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners, anche quando si riuscisse ad inviduore midoneo hese ciuri-

succia Tufarelli & Partners, «anche quando si riuscisse ad in-dicio del trattamento, l'Autorità evidenzia la necessità di porre degli argini anche alla tecnica di riconoscimento che si intende an riconoscimento che si intende impiegare, con specifico riferi-mento ai criteri per l'individua-zione dei soggetti che possono essere inseriti nella «watch-li-st» o quantomeno per determinare i casi in cui può il sistema nare i casi in cui puo il sistema può essere utilizzato. Il tutto, nell'ottica di un equo bilancia-mento di interessi contrapposti meritevoli di tutela, quali la pri-vacy dei cittadini, da un lato, e le esigenze di sicurezza, dall'al-

Per Pietro Montella, founding partner Montella Law «il rischio, come più volte paventa-to, è una pericolosa evoluzione della natura stessa dell'attività di sorveglianza, che segnerebbe un passaggio dalla sorveglian-za mirata di alcuni individui al-la possibilità di sorveglianza di

massa. È proprio a causa della loro E proprio a causa della loro forte interferenza con la vita pri-vata delle persone che la norma-tiva in materia di privacy stabi-lisce rigorose cautele per i trat-tamenti di dati biometrici, i qua-li devono trovare giustificazio-ne in una adeguata base norma-tiva eserra tralazione il Senattiva, senza tralasciare il rispet to dei principi contemplati dal Gdpr, tra i quali figura la mini-mizzazione del dato». Ma può il riconoscimento fac-

ciale essere oggi utilizzato come caae essere oggi utinzzato come prova nel processo? «Certamen-te no, dal momento che, per i si-stemi esistenti, non è ancora possibile dimostrare ne la «scientificità» del metodo appli-cato, ne l'affidabilità dello stru-mento in engretto impiorato. mento in concreto impiegato», conclude Enrico Di Fiorino, conclude Enrico Di Fiorino, partner di Fornari e Associa-ti, «Al più, quindi, il risultato po-trà essere utilizzato come spun-to investigativo. In aggiunta, è sempre più diffusa la consapevolezza della drammatica invasi-vità di tali sistemi e della enorme quantità di dati raccolti, in potesi utilizzabili per finalità il-

Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it